

**Ordinanza  
sulla procedura d'approvazione dei piani  
di impianti ferroviari  
(OPAPIF)**

del 2 febbraio 2000 (Stato 1° luglio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957<sup>1</sup> sulle ferrovie (Lferr) e l'articolo 16 della legge del 24 giugno 1902<sup>2</sup> sugli impianti elettrici,

*ordina:*

**Art. 1**            **Oggetto**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e superiore (16,7 Hz) si applica inoltre l'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>3</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione sono disciplinati dall'ordinanza del 23 novembre 1983<sup>5</sup> sulle ferrovie (Oferr), dalle disposizioni d'esecuzione dell'Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo sussidiario, dalla presente ordinanza.

<sup>3</sup> La procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

**Art. 1a<sup>6</sup>**            **Realizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione**

<sup>1</sup> Le costruzioni e gli impianti di cui all'allegato possono essere realizzati o modificati senza procedura d'approvazione dei piani, se:

- a. non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
- b. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

RU 2000 741

<sup>1</sup> RS 742.101

<sup>2</sup> RS 734.0

<sup>3</sup> RS 734.25

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

<sup>5</sup> RS 742.141.1

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 4057).

<sup>2</sup> In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

<sup>3</sup> Le imprese ferroviarie devono presentare annualmente all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione.

**Art. 2** Coordinamento delle procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura

Le procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura possono essere riunite. In tal caso, i progetti devono soddisfare le esigenze della presente ordinanza, mentre la domanda di concessione deve soddisfare quelle dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>7</sup> sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria.

**Art. 3<sup>8</sup>** Domanda d'approvazione dei piani

<sup>1</sup> La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.

<sup>2</sup> Per tutti i progetti si devono presentare:

- a. la domanda d'approvazione dei piani;
- b. la scheda di progetto;
- c. il rapporto tecnico;
- d. il piano d'insieme;
- e. i piani di situazione;
- f. i profili longitudinali;
- g. i profili normali e quelli trasversali caratteristici;
- h. le sagome di spazio libero determinanti;
- i. le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti;
- j. le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr<sup>9</sup> e De-Oferr<sup>10</sup> (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni;
- k. i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr);
- l. i rapporti di valutazione della sicurezza;
- m. i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull'attuazione dei risultati della perizia;

<sup>7</sup> [RU 1999 689. RU 2009 5981 art. 26]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (RS 742.120).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1691).

<sup>9</sup> RS 742.141.1

<sup>10</sup> RS 742.141.11

- n. il rapporto sull'impatto ambientale (per progetti sottoposti all'obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all'obbligo di EIA);
- o. i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;
- p. il piano di picchettamento.

<sup>3</sup> Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:

- a. tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami;
- b. qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all'articolo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d'approvazione dei piani;
- c. domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr).

<sup>4</sup> Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti alla presentazione della domanda.

<sup>5</sup> Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.

<sup>6</sup> L'UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

#### **Art. 4** Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all'articolo 18c capoverso 1 Lferr:

- a. le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente;
- b. i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell'impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili;
- c. qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.

#### **Art. 5** Procedura in caso di modifiche sostanziali del progetto

<sup>1</sup> Se, nel corso della procedura d'approvazione, i progetti subiscono modifiche sostanziali rispetto al progetto iniziale, il progetto modificato deve essere nuovamente sottoposto agli interessati o, se del caso, pubblicato.

<sup>2</sup> Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti interessate devono essere sottoposte a una nuova procedura.

<sup>3</sup> Se l'impianto è già in costruzione, i lavori concernenti le parti rimaste invariate possono proseguire, salvo ordine contrario dell'autorità competente.

**Art. 6** Notificazione della decisione d'approvazione dei piani e inizio dei lavori di costruzione

<sup>1</sup> La decisione d'approvazione dei piani deve essere notificata al richiedente, ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, alle autorità federali interessate e agli oppositori.

<sup>2</sup> Gli oppositori non saranno informati se le loro domande sono già state oggetto di una decisione separata passata in giudicato.

<sup>3</sup> Con la decisione d'approvazione dei piani l'autorità competente può permettere l'immediato inizio della costruzione dell'impianto o di parti di esso a condizione che:

- a. non vi siano opposizioni inevase;
- b. non vi siano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi specializzati della Confederazione; e
- c. l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.<sup>11</sup>

**Art. 6a**<sup>12</sup> Emolumenti

Gli emolumenti si conformano all'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>13</sup> sugli emolumenti dell'UFT.

**Art. 7** Costi delle pubblicazioni

La ferrovia assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.

**Art. 8** Termine di trattazione

<sup>1</sup> Di regola si applicano i seguenti termini di trattazione:

- a. 12 mesi per la procedura ordinaria d'approvazione dei piani;
- b. 18 mesi qualora sia necessario procedere a espropriazioni;
- c. 4 mesi per la procedura semplificata.

<sup>2</sup> Il termine decorre non appena l'autorità preposta all'approvazione ha ricevuto tutti i documenti da allegare alla domanda.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1691).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU **2001** 1081).

<sup>13</sup> RS **742.102**

**Art. 9** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 dicembre 1932<sup>14</sup> sui progetti di costruzioni ferroviarie è abrogata.

**Art. 10** Modifica del diritto vigente

...<sup>15</sup>

**Art. 11** Disposizione transitoria

Ai requisiti concernenti i documenti da allegare alla domanda che sono stati presentati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto anteriore.

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

<sup>14</sup> [CS 7 31; RU **1984** 1436, **1991** 1476 art. 34 n. 2, **1999** 689 art. 11 cpv. 2 704 n. II 24]

<sup>15</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2000** 741.

*Allegato*<sup>16</sup>  
(art. 1a cpv. 1)

## Costruzioni e impianti di cui all'articolo 1a<sup>17</sup>

- a. *Ripristino di costruzioni*, senza modifiche dell'aspetto esterno e della struttura portante;
- b. *rinnovo di parti d'opera ad eccezione della struttura portante*, senza modifiche dell'aspetto esterno, a condizione che non abbia un impatto negativo sulla struttura portante;
- c. *mantenimento di superfici consolidate* (vie, piazze), senza modifiche del tipo di impermeabilizzazione della superficie;
- d. *mantenimento della sovrastruttura*, senza modifiche del tracciato e dello smaltimento delle acque, senza cambi del tipo di materiale utilizzato per la sovrastruttura ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;
- e. *rimozione di scambi con sostituzione dei binari*, senza modifiche del tracciato, senza interessamento degli scambi di protezione, senza rimozione degli apparecchi di dilatazione delle rotaie;
- f. *mantenimento di componenti tecnico-edilizi di passaggi a livello*, senza modifiche sostanziali del livello delle rotaie e della strada, senza modifiche del sistema di passaggio a livello ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;
- g. *rinnovo di linee di contatto*, con componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche del circuito e della topologia, senza aumento della tesata massima nel segmento interessato dalla trasformazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- h. *rimozione di posti di sezionamento*;
- i. *costruzione nuova e mantenimento di parti d'opera volte ad assicurare e allargare una banchina*, a condizione che tali parti d'opera non sostengano carichi derivanti dal traffico ferroviario e che non svolgano funzione di sostegno di terrapieni e scarpate;
- j. *costruzione nuova e mantenimento di sistemi di lubrificazione delle rotaie*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche edilizie di altri impianti ferroviari;
- k. *costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrate*, ad eccezione delle condotte degli impianti elettrici, senza impiego di

<sup>16</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 4057).

<sup>17</sup> Termini di cui alla SN 588 469 «Conservazione delle costruzioni», edizione 1997; [www.sia.ch](http://www.sia.ch)

strutture provvisorie nelle zone d'influenza dei carichi ferroviari, senza modifiche edilizie degli impianti ferroviari;

- l. *adeguamento del sezionamento in stazioni*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- m. *rinnovo di posti di sezionamento*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- n. *rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche della concezione di messa a terra e dell'approvvigionamento energetico;
- o. *impianti di telecomando per l'approvvigionamento di corrente di trazione e per la linea di contatto*, con interessamento di caratteristiche irrilevanti o poco rilevanti ai fini della sicurezza;
- p. *installazioni elettriche che sottostanno all'ordinanza del 7 novembre 2001*<sup>18</sup> *sugli impianti a bassa tensione*, senza modifiche della concezione di messa a terra;
- q. *arredi di fermate*, quali distributori automatici di biglietti e pannelli elettronici, senza pareti di sale d'aspetto;
- r. *mantenimento di strutture portanti*, senza modifiche dell'aspetto esterno, senza modifiche sostanziali delle dimensioni e del genere di costruzione, senza modifiche dei requisiti di utilizzazione;
- s. *costruzioni di sostegno*, lunghezza  $\leq 500$  m, dislivello  $\leq 1,50$  m, fuori dalla zona d'influenza dei carichi ferroviari o stradali, senza ancoraggio posteriore, senza corrente d'infiltrazione nel pendio, senza sostituzione di muri a secco o in pietra naturale esistenti;
- t. *costruzioni per il consolidamento della superficie lungo scarpate terrose e rocciose*, senza impiego di tiranti precompressi o chiodatura;
- u. *piccoli lavori di scarificazione per l'adattamento del profilo*, senza effetti negativi su altre costruzioni;
- v. *finiture interne di stazioni*, senza modifiche dell'aspetto esterno, senza riconversione, senza ampliamento delle superfici di vendita di terzi, senza modifiche della struttura portante, senza modifiche degli impianti tecnico-ferroviari;
- w. *piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini* nell'area dell'esercizio ferroviario, a un unico piano, senza scantinati, superficie di base  $\leq 100$  m<sup>2</sup>, senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento;
- x. *rimozione di binari senza loro sostituzione*, lunghezza  $\leq 500$  m.

